



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 481	di data 15/11/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ALLOGGIO TEMPORANEO PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15 DEL 2005 E ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO VALIDE AL 30 SETTEMBRE 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, (da ora legge) all'articolo 1, comma 1, indica il Comune di Trento, assieme al Comune di Rovereto ed ai Comprensori, quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento di esecuzione della legge approvato con Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n.17-75/leg. e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2021, n. 18-52/Leg. (da ora regolamento);

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146, di data 30 dicembre 2011, con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi, con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371, in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamato l'art. 5, comma 1, della legge ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) sono locati da ITEA S.p.A. ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge medesima, nel rispetto della convenzione con gli Enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli Enti locali;

richiamato l'art. 5 comma 4 della L.P. 15/2005 che consente la messa a disposizione, da parte di ITEA S.p.A, di alloggi a canone sostenibile in via temporanea ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa previsti dal comma 2 lett.c) , c ter) e c quater) della Legge e l'art. 26 del Regolamento che individua i casi straordinari di urgente necessità in relazione ai quali, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria ordinaria, possono essere presentate le domande di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile;

pagina 1/4

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di data 14.03.2022, n. 56, che ha, da un lato, modificato i precedenti “*Criteri per l'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione*” (da ora *criteri*), dall'altro, sostituito la Commissione per la valutazione del bisogno abitativo con un gruppo di coordinamento di natura tecnica che possa fungere quale supporto alla Dirigente per alcune valutazioni circa il bisogno abitativo che presentano, accanto ad aspetti amministrativi, anche rilevanti connotazioni di carattere sociale tali da richiedere una trattazione collegiale ad opera di soggetti tecnici;

viste le modifiche apportate ai *Criteri* in tema di locazione temporanea;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di data 04.04.2022, n. 79, ed in particolare l'allegato A), che disciplina modalità e criteri per la presentazione e la valutazione delle domande di locazione temporanea;

atteso che il punto 13 dei *Criteri* e l'art. 1 dell'allegato A) stabiliscono che la raccolta delle domande avviene su base trimestrale;

atteso che l'art. 2 dell'allegato A) stabilisce che la graduatoria è formata trimestralmente sulla base delle domande presentate nel trimestre precedente e delle domande ancora valide non soddisfatte;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 57/295 del 22/7/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria riferita alle n. 30 domande di alloggio temporaneo presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.P. 15 del 2005 e articolo 26 del regolamento valide al 30 giugno 2022;

viste le n.17 domande presentate nel periodo 01 luglio 2022 - 30 settembre 2022;

atteso che n. 1 domanda è stata ritirata e che n. 3 domande non sono più valide perché presentate anteriormente al 1 ottobre 2021;

atteso che n. 3 domande valide al 30 giugno 2022 sono state soddisfatte e che per n. 1 domanda è in corso la proposta di assegnazione dell'alloggio in via temporanea;

atteso che, in applicazione di quanto stabilito dalla legge, dal regolamento, dai Criteri e dall'allegato A) approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale di data 04.04.2022, n. 79, si è proceduto, anche con il supporto del gruppo tecnico di coordinamento di cui alla deliberazione di Giunta Comunale di data 14.03.2022, n. 56, alla formazione della graduatoria ed alla predisposizione dell'elenco di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, contenente la domande dichiarate ammissibili ed il relativo punteggio;

considerato che nel rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy, la pubblicazione della graduatoria avviene esclusivamente attraverso il codice istanza-assegnato a ciascuna posizione della graduatorie medesima;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- i criteri comunali da ultimo approvati con deliberazione della Giunta Comunale 14.03.2022 n. 56;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2020 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di approvare la graduatoria relativa alle domande di locazione temporanea di alloggio pubblico a canone sostenibile per i casi straordinari di urgente necessità, valide al 30 settembre 2022;
2. di dare atto che la graduatoria ha validità ed efficacia fino all’approvazione della nuova graduatoria come previsto dall’art. 2 allegato A) della deliberazione della Giunta comunale 04.04.2022 n. 79;
3. di ammettere i richiedenti come risultanti dall’allegato 1) che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
4. di prendere atto del ritiro, nonché della scadenza del periodo di validità delle domande così come esplicitato in premessa;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione del medesimo;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Allegati in formato elettronico
Allegato 1)

pagina 3/4

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 15/11/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 481	di data 15/11/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ALLOGGIO TEMPORANEO PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15 DEL 2005 E ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO VALIDE AL 30 SETTEMBRE 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 novembre 2022